



Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Giurisprudenza

Corso attributivo di crediti liberi

Diritto Privato dell'Informatica

anno accademico 2007/2008

*Le regole del
Commercio elettronico*

PREMESSA

**OGGI LA RETE INTERNET PERMETTE
ALLE AZIENDE DI RAGGIUNGERE NUOVI
MERCATI, PRIMA IRRAGGIUNGIBILI**

MA

**SONO POCHISSIME LE AZIENDE CHE RISPETTANO LA
NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'EROGAZIONE DI
SERVIZI ON-LINE**

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina



Alcuni tra più importanti adempimenti normativi per l'implementazione di siti web

- **Decreto Legislativo n. 70/2003** (aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), che impone, tra gli altri, precisi obblighi informativi per i prestatori di servizi offerti on-line attraverso la rete Internet.
- **Legge n. 633/1941** (Legge sul Diritto D'Autore), che disciplina, tra gli altri, gli aspetti di tutela dei contenuti (testi e immagini) inseriti nel sito web.
- **Decreto Legislativo n. 196/2003** (Codice della Privacy), che stabilisce precisi obblighi per il trattamento dei dati personali su supporti informatici (ed anche cartacei) e per il loro transito attraverso una rete telematica. Per la P.A. è fondamentale in quanto obbligata ad offrire servizi via web come imposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
- **Legge n. 4/2004** (Legge Stanca), che obbliga la Pubblica Amministrazione a garantire l'accessibilità ai mezzi informativi da parte di utenti disabili. Se rispettato dai privati, conferisce un elevato livello di qualità al servizio.

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina



Ipotizziamo che la Società Alfa abbia intenzione di realizzare la propria vetrina virtuale



Quali sono gli aspetti che la web-agency deve curare?

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina

Obblighi informativi

D.Lgs 70/03

ART. 7: Informazioni generali obbligatorie

ART. 8 - 9: Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina

Informazioni generali obbligatorie che devono essere fornite dal prestatore di un servizio della società dell'informazione

- a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- b) il domicilio o la sede legale;
- c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
- d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
- e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
- f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
 - 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
- [...]
- g) il numero della partita IVA [...]
- h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
- i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

Regole per l'invio di Comunicazioni Commerciali

Il legislatore italiano ha deciso di adottare la regola dell' "opt in", secondo la quale è richiesto il consenso preventivo del destinatario;



la prova del consenso è onere del prestatore del servizio

La regola dell' "opt in" è confermata anche dal Codice della Privacy Art. 130



Il secondo comma estende la regola anche alle comunicazioni effettuate "mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo"

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina

SANZIONI

[I] le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da **103 euro a 10.000 euro.**

[II] Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 **sono raddoppiati.**

[III] all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, **gli organi di polizia amministrativa.**

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina



Obblighi informativi

D.Lgs 70/03

ART. 12: Informazioni dirette alla conclusione del contratto

ART. 13: Inoltro dell'ordine

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina

Informazioni dirette alla conclusione del contratto

IL PRESTATORE DI UN SERVIZIO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE DEVE FORNIRE IN MODO CHIARO, COMPRENSIBILE ED INEQUIVOCABILE, PRIMA DELL'INOLTRO DELL'ORDINE DA PARTE DEL DESTINATARIO DEL SERVIZIO, LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
- b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
- c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
- d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
- e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
- f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (art. 12, comma 3).

SANZIONI

[I] le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e **12** sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da **103 euro a 10.000 euro.**

[II] Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 **sono raddoppiati.**

[III] all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di **polizia amministrativa.**

INOLTRO DELL'ORDINE

Si applicano le "norme sulla conclusione dei contratti" contenute nel codice civile

Rinvio agli art. 1321 ss. del Codice Civile

il prestatore, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, deve accusare ricevuta dell'ordine del destinatario

La ricevuta deve contenere:

1. un riepilogo delle condizioni di contratto,
2. le caratteristiche essenziali del bene o del servizio
3. l'indicazione dettagliata del prezzo e dei mezzi di pagamento (compresi i costi di consegna e i tributi applicabili)

L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi (art. 13, comma 3).

SANZIONI

NON SONO PREVISTE
SANZIONI
AMMINISTRATIVE

LA VIOLAZIONE
COMPORTE
INDEMPIMENTO
CONTRATTUALE

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina



ESCLUSIONI

IL DECRETO SUL COMMERCIO ELETTRONICO NON SI APPLICA A:

- a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
- b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri;
- c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
- d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.

Trattamento dati personali

D.Lgs 196/03

ART. 13: Informativa sul trattamento dei dati dell'interessato

ART. 23: richiesta di consenso espresso per il trattamento di dati comuni e di consenso scritto per il trattamento di dati sensibili

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina

L'Informativa

Prevista all'articolo 13 del Codice Privacy

DEFINIZIONE

Si tratta di una comunicazione finalizzata ad informare l'interessato su:

I soggetti che effettueranno il trattamento

La finalità del trattamento

La modalità del trattamento

I diritti dell'interessato

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina



La Forma dell'Informativa

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati **oralmente o per iscritto** [...] (art. 13 D.lgs. 196/03)

LA FORMA E' LIBERA

E' tuttavia consigliabile la forma scritta quale prova dell'avvenuta comunicazione

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina

Informativa e Richiesta di consenso

Sono due adempimenti distinti

Informativa

comunicazione finalizzata ad informare l'interessato su:

- I soggetti che effettueranno il trattamento
- La finalità del trattamento
- La modalità del trattamento
- I diritti dell'interessato

Consenso

Manifestazione di volontà che autorizza il trattamento dei propri dati personali

- Consenso scritto nell'ipotesi di trattamento di dati sensibili e giudiziari
- Per i dati comuni, si richiede il consenso espresso

Rispetto del Diritto D'autore riguardo ai contenuti del sito web (L. 633/1941)

The screenshot shows the Gazzetta dello Sport website in a Mozilla Firefox browser window. Several elements are highlighted with red circles and labeled with yellow boxes and red arrows:

- Logo del sito**: Points to the 'gazzetta.it' logo.
- Form**: Points to the search bar labeled 'RICERCA'.
- Link**: Points to a link in the 'F.1 Classifiche 05' section.
- Fotografia**: Points to a photograph of Michael Schumacher.
- Testo**: Points to the text below the photograph.

The main article visible is titled 'Schumi: "La F2005 crescerà"' and includes a sub-headline 'Il ferrarese deluso ma fiducioso: "È competitiva e sarà di più nelle prossime gare". Barrichello: "Gara da dimenticare ma c'è tempo per migliorare"'. The 'F.1 Classifiche 05' table is also visible:

Piloti	
1	Alonso F. 26
2	Trulli J. 16
3	Fisichella G. 10
4	Coulthard D. 9
5	Schumacher R. 9
6	Barrichello R. 8
7	Montoya J. 8
8	Raikkonen K. 7
9	Webber M. 7
10	Heidfeld N. 6

Costruttori	
1	Renault 36
2	Toyota 25
3	McLaren 19
4	Williams 13
5	Red Bull 12
6	Ferrari 10
7	Sauber 2

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina

PRINCIPIO FONDAMENTALI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE:

Principio del consenso dell'autore

→ eccezione per le c.d. **LIBERE UTILIZZAZIONI**

E' possibile inserire liberamente un'opera nel sito

- l'opera è di pubblico dominio o
- si rientra nelle ipotesi di libera utilizzazione (slide successiva)

IN CASO CONTRARIO:

- individuare il tipo di utilizzazione alla quale l'opera è sottoposta;
- Individuare il titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera che si intende utilizzare;
- Acquisire dal titolare del diritto le necessarie autorizzazioni.

Esempi di Libere Utilizzazioni:

Sono liberamente utilizzabili, senza bisogno di consenso e/o pagamento di alcun compenso:

- Il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di un'opera per fini di **DISCUSSIONE, INSEGNAMENTO o CRITICA** nei limiti di tale finalità e sempre che non si costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera da parte dell'autore;
- I discorsi di attualità, politici od amministrativi tenuti in **OCCASIONI PUBBLICHE**

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina

ESEMPIO

RASSEGNE STAMPA ON-LINE

legittima quando si limita a citare il titolo e la fonte

MA

NON RIPRODUCA I CONTENUTI IN MANIERA TALMENTE AMPIA E RILEVANTE DA SCORAGGIARE L'UTENTE A VISITARE LA PAGINA CONTENENTE L'ARTICOLO ORIGINALE

Ove la rassegna stampa sia effettuata mediante collegamenti ipertestuali (link) è necessario transitare dalla home page dell'editore

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina

FOTOGRAFIE DIGITALI

Le fotografie presenti su internet possono essere liberamente copiate e pubblicate su altri siti web?


E' NECESSARIO DISTINGUERE TRA

Opere
Fotografiche



non possono essere utilizzate senza il consenso dell'autore se non limitatamente ad una copia ad uso strettamente personale

Semplici
Fotografie



Impossibilità di utilizzare la semplice fotografia rinvenuta su internet senza previo pagamento di un equo compenso all'autore solo se nella fotografia è indicato:

- il nome del fotografo;
- la data di produzione;
- il nome dell'autore dell'opera eventualmente riprodotta

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina

Esempio di indicazioni da apporre su una semplice fotografia per renderla oggetto di tutela da parte della LdA (equo compenso in caso di utilizzo da parte di terzi)

Indicazioni da inserire su una "semplice fotografia"



Autore: Massimo Farina

Data : 5.8.2003

**Panorama: Scogliera
Portoscuso - Cagliari**

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina

TUTELA DEL SITO WEB

Il sito web è oggetto di tutela autonoma e distinta da quella accordata ai contenuti

Su quale elemento ricade la tutela?

Codice sorgente



linguaggio con il quale è scritta la pagina

Layout grafico



insieme di colori utilizzati, forma dei caratteri o di altri originali aspettiche rendano il sito immediatamente riconoscibile alla massa degli utenti internet

DOPPIA TUTELA

Diritto Privato dell'Informatica
Dott. Massimo Farina



TUTELA DEL SITO WEB

Condotte illecite più diffuse

Deep Linking

(pubblicare sul proprio sito web un link alla pagina interna di un altro sito e non alla pagina principale)

Framing

(visualizzazione dei contenuti di un sito ad elementi grafici costanti che fungono da cornice del sito web)

1. **concorrenza sleale**: non permette di identificare immediatamente il reale fornitore dell'informazione con conseguente pericolo di confusione, sviamento di clientela ovvero di illecita appropriazione di contenuti altrui;
2. **soppressione del marchio** altrui;
3. **pregiudizio** al sito principale per diminuzione di accessi.



Grazie per l'attenzione

Corso attributivo di crediti liberi

Diritto Privato dell'Informatica

anno accademico 2007/2008

LICENZA

Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5

- Tu sei libero:
 - di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera
 - di creare opere derivate
 - Alle seguenti condizioni:
 - Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
 - Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi commerciali.
 - Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.
- In occasione di ogni atto di riutilizzo o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera.
- Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
- Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra